



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

protocollo n.8808 del 16/07/2021
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 25 del 16/07/2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DA CONTAGIO COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE – NORME DI ACCESSO AL MERCATO SETTIMANALE PER I COMMERCianti AMBULANTI RESIDENTI NEI COMUNI IN ZONA ROSSA

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 con il quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020 n°172 e il successivo decreto legge 14 gennaio 2021 n°2

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo"

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale e locale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nr. 76 del 12 luglio 2021 con cui veniva istituita la "zona Rossa" nel Comune di Piazza Armerina e la nr. 77 del 14 luglio 2021 con cui veniva istituita la "zona Rossa" nel Comune di Piazza Armerina e la proroga per il comune di Mazzarino;

DATO ATTO che, come auspicato nelle direttive nazionali e regionali, si è svolto un confronto prima della assunzione di ogni decisione;

Considerato che ogni amministrazione, sulla base delle valutazioni di specifiche situazioni, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento degli utenti, considerando, altresì la sospensione di servizi valutati differibili;

Ravvisata l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale " VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

CONSIDERATO che in virtù del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 d.l. n. 19 del 2020, anche i Sindaci possono adottare, "ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza" anche laddove si pongano "in contrasto con le misure statali" ovvero eccedessero i limiti delineati anche per i provvedimenti del Presidente della Regione."

CONSIDERATO che spetta pertanto, al Sindaco, nell'ambito dei poteri di Autorità Sanitaria del Comune, adottare una decisione in merito, dopo essersi confrontato con le autorità sanitarie, anche in mancanza di un accordo condiviso, quale rappresentante della comunità locale ed espressione delle relative istanze, tra le quali, quella primaria di prevenire e contenere il concreto rischio di aggravamento della situazione epidemiologica;

RITENUTO che la misura da assumere sulla base dell'art. 50 del TUEL è motivata, non irragionevolmente, dall'espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala locale, atteso l'allarmante tasso stimato che non può evidentemente essere stato preso in considerazione né dalle misure statali né da quelle regionali, tarate e mediate su ben diversa, e più ampia, scala territoriale nonché in ragione dell'apicale principio di precauzione;

RITENUTO pertanto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni di sicurezza per la popolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267 /2000; VISTO l'Ordinamento degli EE.LL in Sicilia; VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; VISTE le altre norme in materia di Sanità pubblica;

Ritenuta la propria competenza

ORDINA

Che i commercianti ambulanti che risiedono nelle "zone Rosse" sopra indicate, ovvero nei Comuni di Piazza Armerina, Riesi e Mazzarino, possono essere autorizzati alla loro attività all'interno del mercato settimanale del martedì in questo Comune solo in presenza di **green pass** ovvero certificazione di avvenuta vaccinazione anti covid 19 ovvero di attestazione di tampone negativo nelle 48 ore antecedenti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di Pietraperzia, ovvero alternativamente, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19.

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel sito web del Comune di Pietraperzia.

Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento:

Alla Prefettura di Enna

Al Comando Stazione CC di Pietraperzia

Al Comando della Polizia Locale di Pietraperzia

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Pietraperzia, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate.

ILSINDACO

GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA